

SCONFESSATO L'INPS sulla revoca delle agevolazioni per un DURC ritenuto IRREGOLARE

IL GIUDICE DEL LAVORO DI MILANO, CON SENTENZA DEL 24 SETTEMBRE 2020, HA DATO RAGIONE AL RICORRENTE DATORE DI LAVORO E TORTO ALL'ISTITUTO DI PREVIDENZA IN UNA CAUSA PORTATA AL SUCCESSO DALL'AVVOCATO VINCENZO COMUNE, COLLABORATORE DELLA NOSTRA UNIONE PROVINCIALE ANCL

di Claudio Della Monica

Come è noto, l'art. 1, co. 1175, della L. 27 dicembre 2006, n. 296 testualmente recita "A decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sono subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale".

Su queste poche righe l'Inps continua a costruire procedure e controlli automatizzati che hanno come conseguenza, in caso di DURC non regolare, la perdita dei benefici contributivi anche in tempi remoti fruiti dalle aziende.

Ciò accade, innanzitutto, a causa di una interpretazione ampia della norma sopra richiamata - quella attuata negli accertamenti ispettivi e professata in alcune circolari dell'Inps e del Ministero del Lavoro - che ha inteso condizionare il godimento di agevolazioni ed esoneri a un triplice requisito: il possesso del DURC regolare, il rispetto delle condizioni di lavoro e l'adeguamento alla contrattazione collettiva comparativamente più rappresentativa.

Ebbene, con riguardo al primo requisito, nella prospettiva dell'Istituto neppure possedere il DURC regolare offre garanzie certe. Non solo, infatti, la scoperta di "infrazioni" - formali o sostanziali - può mettere a repentaglio quanto goduto in forza della già ottenuta certificazione di regolarità ma, addirittura, ciò può avvenire con perversi effetti retroattivi. Come dire che se l'azienda usufruisce oggi di un'agevolazione in costanza di DURC regolare, anche un ritenuto accertamento, magari tra anni, di situazioni di non regolarità aziendale, anche solo di natura puramente formale, può ricondurre il contribuente a una condizione equipollente a quella di una (passata) inesistente regolarità del DURC. Con la conseguenza di travolgere intera-

mente tutti i benefici di legge precedentemente usufruiti dall'azienda e con l'obbligo di restituire le differenze contributive anche se all'epoca ne sussistevano tutti i requisiti e i presupposti di legge.

Ed è quanto accaduto nella fattispecie che andiamo a descrivere e a cui il Giudice del Lavoro di Milano ha posto rimedio con la sentenza n. 1373 del 24 settembre 2020.

La vicenda trae origine dalla notifica da parte dell'Inps al ricorrente datore di lavoro di diverse note di rettifica emesse a partire dal gennaio 2019 in conseguenza del DURC ritenuto irregolare a causa dell'omesso invio delle denunce uniemens relative ai mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2015, nonché della mancata comunicazione di sospensione della matricola aziendale.

L'Istituto, ritenendo applicabile l'art. 1, comma 1175 della legge 296/2006, anche se i contributi erano stati regolarmente versati, annulla gli sgravi contributivi dei quali il ricorrente aveva usufruito nel periodo dal gennaio 2016 al luglio 2018 per l'assunzione agevolata di un dipendente, richiedendone la restituzione oltre alle sanzioni.

Per meglio chiarire i termini della questione è opportuno ripercorrere la cronologia dei fatti precisando che il ricorrente è un piccolo imprenditore, titolare di una ditta individuale, che non ha mai avuto più di un dipendente nella sua breve storia lavorativa.

In data 17 novembre 2015 il ricorrente decide di assumere un dipendente potendo usufruire degli sgravi contributivi previsti dalla normativa in vigore.

Il rapporto di lavoro dura poco meno di tre anni e si conclude nel luglio 2018; durante tale periodo il nostro imprenditore versa regolarmente i contributi previdenziali dovuti e riconosce la corretta retribuzione al proprio dipendente. In data 9 novembre 2018 l'Inps invia via pec al ricorrente un invito a regolarizzare le inadempienze formali riferite: 1) alla mancata presentazione delle denunce uniemens per i

mesi di aprile, maggio, giugno e luglio 2015; 2) a tre presunti insoluti relativi ai mesi di agosto, settembre e ottobre 2015; 3) a un'anomalia relativa al mese di febbraio 2016.

Il nostro imprenditore, per il tramite del proprio consulente del lavoro, risponde prontamente all'Inps, producendo attraverso il cassetto previdenziale tutte le informazioni utili per risolvere l'anomalia segnalata con riferimento al mese di febbraio 2016. E, infatti, con comunicazioni del 13 novembre 2018 e 19 novembre 2018 la situazione viene regolarizzata entro il termine dei 15 giorni previsti e l'Inps prende atto della regolarità del mese di febbraio 2016.

Per quanto riguarda gli uniemens non trasmessi e i tre presunti insoluti relativi ai mesi di agosto, settembre e ottobre 2015, il consulente del lavoro del ricorrente riesce solo in data 11 gennaio 2019 a inoltrare all'Inps, per il tramite del cassetto previdenziale aziendale, gli uniemens richiesti nonché la comunicazione di sospensione della matricola Inps dal 31 luglio 2015 al 15 novembre 2015, periodo durante il quale il nostro imprenditore non ha avuto dipendenti. Dimostrando così all'Inps che i presunti tre insoluti di agosto, settembre e ottobre 2015, indicati nell'avviso, sono inesistenti.

L'Inps risponde però che ai fini della regolarità del DURC non risultano ancora le denunce di aprile, maggio, giugno e luglio 2015. Pertanto, in data 14 gennaio 2019, sempre tramite cassetto previdenziale aziendale, il ricorrente comunica all'Inps gli ID di trasmissione delle suddette denunce uniemens.

Nonostante questo l'Inps emette DURC non regolare, tanto che, in data 26 febbraio 2019, il consulente del lavoro chiede, tramite cassetto previdenziale, l'immediata rettifica del provvedimento. L'Inps risponde che non è possibile accogliere la richiesta "stante la mancata regolarizzazione denunce x 4-5-6-7/2015 nei termini prestabiliti (15 gg.)". Tali denunce sono state infatti inviate "solo" l'11 gennaio 2019. Pertanto, a causa di tale ritardo nella presentazione dei quattro uniemens, l'Inps ritiene il DURC non regolare. Da ciò scaturisce l'emissione delle note di rettifica con le quali si annullano, in applicazione dell'art. 1, comma 1175 della legge 296/2006, tutti gli sgravi contributivi di cui il ricorrente ha usufruito negli anni precedenti e, più precisamente, dal gennaio 2016 al luglio 2018.

In conclusione, per una mera omissione formale, il nostro imprenditore si è visto privato, a distanza di anni, di quei benefici contributivi dei quali aveva goduto per l'assunzione agevolata del proprio dipendente.

La vicenda viene quindi sottoposta al Giudice del Lavoro di Milano che dà ragione al ricorrente e giustamente sconfessa l'Inps. Questo il percorso logico-giuridico del Giudice adito.

Partendo dall'art. 3 del DM 30.1.2015 secondo cui "la verifica della regolarità contributiva in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall'impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell'impresa stessa, nonché i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all'ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle re-

lative denunce contributive", è del tutto evidente la correlazione tra irregolarità contributive sostanziali dell'impresa ed impossibilità di ottenere l'attestazione di regolarità contributiva (DURC regolare).

Al contrario, ove l'impresa incorra in mere irregolarità formali correlate ad errori commessi nella presentazione delle denunce, nulla osta al rilascio del documento di regolarità, e ciò ove l'errore formale sia modesto, non potendosi ritenere integrati gli estremi della omessa denuncia (o denuncia infedele).

Ad avvalorare questa tesi, il comma 3 del citato art. 3 del DM 31.1.2015 prevede che la regolarità contributiva sussiste comunque anche "in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile e che non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l'omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge". E tale fattispecie è ben più grave e sostanziale di quella in trattazione.

Sul punto si è espressa recente Giurisprudenza di merito. In particolare il Tribunale di Roma che, con la decisione n. 1490/2019, ha argomentato quanto segue: "Il sistema normativo mostra di perseguire un bilanciamento tra la necessità di accertamento immediato della situazione contributiva dell'impresa e la necessità che il contribuente non si veda negare il DURC per inadempienze inesistenti, dando per esistenti le violazioni già accertate e comunicate alla data della richiesta (nella quale la situazione viene, per così dire, come dice la difesa dell'Inps, "fotografata"), o risultanti come tali da autodichiarazioni, con atti contro i quali il contribuente non abbia a quella data azionati i rimedi. Anche alla luce di tale ricostruzione complessiva del sistema, negare il DURC solo perché il contribuente non è stato in grado in 15 giorni di mettere capo ad una incongruenza intrinseca di qualche denuncia contributiva, oltre ad apparire illegittimo per mancanza di fondamento normativo (e le circolari non sono fonti di diritto oggettivo: Cass. 15482/2018, 10595/2016), appare anche contraddittorio ed irricevibile a qualunque riconoscibile canone di razionalità/ragionevolezza".

In conclusione, non esiste una disposizione di legge che esplicitamente ricolleggi al mero ritardo dell'impresa ad ottemperare all'invito alla regolarizzazione nei 15 giorni emesso da INPS l'accertamento di una irregolarità contributiva sostanziale. E non si comprendono le ragioni per le quali determinati obblighi graverebbe sul datore di lavoro a fronte di una circolare INPS e non a fronte di una legge. Non sussistendo pertanto i presupposti sostanziali di irregolarità contributiva, né potendo quindi l'Ente conseguentemente emettere DURC irregolare, non a fronte cioè della mera tardiva rettifica dell'impresa adempiente sotto il profilo contributivo, non si determina nel caso di specie per parte ricorrente alcuna decadenza ex art. 1 comma 1175 della L.296/2006 dai benefici contributivi dei quali aveva fruito.